

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è **sottoscritta in presenza del dipendente addetto all'ufficio protocollo e/o tributi**; nel caso di spedizione e/o consegna tramite incaricato vedasi apposita nota al paragrafo AVVERTENZE che segue.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- Direttamente agli **UFFICI COMUNALI** durante gli orari di apertura;
- spedizione postale con **RACCOMANDATA A/R** indirizzata a COMUNE DI CALCO - UFFICIO TRIBUTI – VIA CANTU' 1 - 23885 CALCO (LC);
- spedizione a mezzo fax (039/9288232) o in via telematica con posta certificata (calco@legalmail.it)

AVVERTENZE Nei casi di spedizione postale o via fax o via posta elettronica certificata (sottoscritta con firma digitale) o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dal dichiarante allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità leggibile ed in corso di validità di quest'ultimo (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

- La presente richiesta si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento/consegna nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica e PEC.

(*) Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

.....
3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

.....
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i silos) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque impongibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) i sottotetti accessibili tramite scala fissa e/o retrattile ecc., dotati di alcuni servizi e finiture, quali lucernari ed idonea copertura che vi permetta la permanenza, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
- h) i sottotetti, solai, soffitte e simili non dotati di servizi e finiture (senza riscaldamento, piastrelle, ma con pavimentazione e muri grezzi e con copertura con tegole a vista che non vi permettano la permanenza) in quanto adibiti solamente a deposito alla rinfusa di materiali in disuso;
- i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

7. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.